

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE



COMUNE DI PREDORE

Approvato con la delibera CC nr.7 del 25.02.2019

In vigore dal 01.01.2019



SOMMARIO

ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMPARTICIPAZIONE	3
ART. 3 – ESENZIONI	3
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 – MODALITÀ DI VERSAMENTO	4
ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	4
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI	4



ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di variazione alla compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
3. Per la disciplina della norma devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2 – DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMPARTECIPAZIONE

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2019 le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF sono fissate, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF, nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,10 punti percentuali
Oltre 15.000,01 e fino a 28.000,00 euro	0,15 punti percentuali
Oltre 28.000,01 e fino a 55.000,00 euro	0,25 punti percentuali
Oltre 55.000,01 e fino a 75.000,00 euro	0,40 punti percentuali
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 3 – ESENZIONI

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, quando il reddito imponibile complessivo annuo risulta inferiore o uguale ad € 15.000,00 (quindicimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito imponibile complessivo.

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Predore, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i..



ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Predore alla data del 1° gennaio di tale annualità sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 6 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Predore attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La deliberazione concernente la determinazione dell'aliquota deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.
3. La deliberazione deve essere pubblicata nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituito con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.